



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri n.3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA FASCIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle Sala Consigliere.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
MELLONE Silvano	Sindaco	Presente
MAZZONE PAOLA	Consigliere	Presente
PEGORARO MARTINA	Consigliere	Presente
BOGOGNA GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente
AGAZZONE GIULIANA	Consigliere	Presente
VANDONE PIERLUIGI	Consigliere	Presente
OBEZZI FRANCESCA	Consigliere	Presente
POLETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
RIGHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
ZARA DANIELE	Consigliere	Presente
TOSI CLEMENTINO	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Ferraro Federica

Il Signor MELLONE Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

Il Sindaco espone la proposta.

Rappresenta come la decisione di aumentare l'addizionale IRPEF non sia stata piacevole neppure per la maggioranza, ma necessaria per consentire l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 in equilibrio di bilancio.

Il Comune deve infatti affrontare una serie di aumenti di spesa obbligatori (dovuti all'approvazione del nuovo CCNL Enti Locali, all'aumento dei costi di energia elettrica e gas, all'aumento incontrollato dei prezzi, cd. "inflazione") che non potevano essere affrontati ad entrate invariate.

La decisione di aumentare dallo 0,3 allo 0,6 è stata necessaria in quanto solo tale aumento consentiva di raggiungere il pareggio tra entrate e spese, obbligatorio per approvare il Bilancio. Un aumento inferiore non avrebbe raggiunto tale effetto, con conseguenze ancora più gravi per l'Ente.

Per venire incontro alle famiglie con maggiori difficoltà, l'Amministrazione ha però ritenuto di aumentare la soglia di esenzione del pagamento IRPEF ad Euro 10.000.

I consiglieri Righini e Zara dichiarano il loro voto contrario alla presente proposta di deliberazione per le seguenti motivazioni:

- Prima di procedere all'aumento dell'addizionale IRPEF era necessario procedere alla riduzione delle spese, ove possibile, in particolare quelle superflue
- L'aumento è eccessivo, essendo dallo 0,3 allo 0,6%, e – se proprio necessario - sarebbe stato opportuno un aumento minore
- La decisione di aumentare l'addizionale IRPEF non è stata discussa preventivamente con la maggioranza
- La soglia di Euro 10.000 per l'esenzione è troppo bassa e non è stata modificata in aumento, come proposto dai Consiglieri di minoranza durante la seduta del Consiglio
- Le deliberazioni della Giunta Comunale non sono state notificate, in formato cartaceo, al Consigliere Righini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale

testualmente recita: 11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) tramite la quale viene riformata l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ridisegnandone il profilo di aliquote e scaglioni, e vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensioni;

Preso atto pertanto che le aliquote legali sono passate, a far data dal 2022, da cinque a quattro, mantenendo inalterati i livelli delle aliquote minima (23%) e massima (43%), scompare l'aliquota del 41%, mentre viene ridotta di due punti quella relativa al secondo scaglione (da 27 a 25%) e di tre punti l'aliquota del terzo scaglione, il cui limite superiore scende da 55.000 a 50.000 euro, come da tabella seguente:

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 2022		SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 2021	
Aliquota	Fascia di reddito (euro)	Aliquota	Fascia di reddito (euro)
23%	Fino a 15.000	23%	Fino a 15.000
25%	Da 15.000 a 28.000	27%	Da 15.000 a 28.000
35%	Da 28.000 a 50.000	38%	Da 28.000 a 55.000
43%	Sopra i 50.000	41%	Da 55.000 a 75.000
		43%	Sopra i 75.000

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio, alla luce delle minori entrate realizzate in questi ultimi anni, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ritenuti indispensabili per questa amministrazione;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

- approvare il regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- stabilire un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%;
- introdurre una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro

che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 avente oggetto Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 19-12-2022);
- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale 128/2022 avente oggetto Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 202

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione con verbale n. 5/2023

Visto il parere del responsabile ufficio ragioneria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate

comunalì; Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Cons.

Righini e Zara)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, per l'anno 2023, un'aliquota unica in misura pari allo 0,6% e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00;
3. di quantificare presuntivamente in € 88.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione: n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Righini e Zara)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-03-2023

Il Responsabile del Servizio


Paola Leonardi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-03-2023

Il Responsabile del Servizio


Paola Leonardi

Il Presidente
MELLONE Silvano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ferraro Federica



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13 APR 2023. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna

13 APR 2023



Il Responsabile Pubblicazioni
Dott.ssa Ferraro Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☒ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna,

13 APR 2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ferraro Federica

